



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Elezioni comunali

Publicazione n. 4

**Elezione del sindaco
e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

**Istruzioni per le
operazioni dell'Adunanza
dei presidenti delle sezioni**

INDICE

	Pagina
1. L'Adunanza dei presidenti delle sezioni	
1.1. Composizione dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni	7
1.2. Eventuale intervento sostitutivo alle operazioni dell'Adunanza del vicepresidente di uno o più uffici elettorali di sezione del Comune	7
1.3. Funzioni dei componenti dell'Adunanza	8
1.4. Poteri del presidente dell'Adunanza	8
1.5. Poteri dell'Adunanza	8
2. Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Adunanza dei presidenti delle sezioni	
2.1. Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la prima sezione del Comune alle operazioni dell'Adunanza – Facoltà dei rappresentanti	10
2.2. Sanzioni penali per i rappresentanti delle liste	10
3. Sala dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni	
3.1. Sede dell'Adunanza e accesso alla relativa sala	11
4. Inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni	
4.1. Inizio delle operazioni dell'Adunanza	12
4.2. <i>Quorum</i> per la validità delle operazioni dell'Adunanza	12
4.3. Ricezione dei plichi con i verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione del Comune	12
5. Completamento delle operazioni di scrutinio eventualmente non concluse in uno o più uffici elettorali di sezione del Comune	
5.1. Operazioni di spoglio in sede surrogatoria	13
5.2. Redazione dei verbali di completamento dello scrutinio	13
5.3. Formazione e spedizione dei plichi relativi al completamento	13

6. Operazioni di proclamazione alla carica di sindaco	
6.1. Riepilogo dei voti riportati dai candidati a sindaco	15
6.2. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto – Proclamazione alla carica di sindaco	15
6.3. Eventuale parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno conseguito il maggior numero di voti validi	16
7. Determinazione:	
• della cifra elettorale di ciascuna lista	
• della cifra individuale dei singoli candidati a consigliere comunale	
7.1. Riepilogo dei voti conseguiti da tutte le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale – Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista	18
7.2. Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale e formazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista	19
7.3. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata con il candidato eletto sindaco	19
7.4. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle liste non collegate con il candidato eletto sindaco	20
8. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	
8.1. Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità	21
8.2. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti – Proclamazione alla carica di consigliere comunale	21
8.3. Elenchi dei candidati a consigliere non eletti	22
9. Caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati	
9.1. Operazioni da compiere	23
9.2. Verifica del primo <i>quorum</i> (partecipazione alla votazione di almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, sottraendo da tale numero gli elettori iscritti all'AIRE che non esercitano il diritto di voto)	23
9.3. Verifica del secondo <i>quorum</i> (numero di voti validi riportati dall'unica lista ammessa non inferiore al 50% dei votanti)	24
9.4. Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati	25
10. Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni	
10.1. Redazione del verbale	27

	Pagina
10.2. Spedizione del verbale	27
11. Operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio	
11.1. Premessa	28
11.2. Operazioni dell'Adunanza a seguito del turno di ballottaggio	28
11.3. Riepilogo dei voti conseguiti dai due candidati a sindaco che hanno partecipato al turno di ballottaggio	29
11.4. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto – Proclamazione alla carica di sindaco a seguito del turno di ballottaggio	29
11.5. Riparto dei seggi di consigliere comunale e conseguente assegnazione alle liste	30
11.6. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti – Proclamazione alla carica di consigliere comunale a seguito del turno di ballottaggio	30
11.7. Redazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'Adunanza a seguito del turno di ballottaggio	31

DISPOSIZIONI NORMATIVE

CONCERNENTI LE OPERAZIONI

DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

	Pagina
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)	
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali	34
Legge 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale	41
Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (stralcio)	
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali [e provinciali]	42

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (stralcio)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 34

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (stralcio)

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 47

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (stralcio)

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale 52

1. L'Adunanza dei presidenti delle sezioni

1.1. Composizione dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario.

→ Articolo 71, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Nei comuni compresi nella predetta fascia demografica, che abbiano più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Tale organo è composto da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune con popolazione sino a 15.000 abitanti o da coloro che ne fanno le veci.

L'Adunanza è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione del Comune.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'ufficio elettorale della prima sezione.

→ Articolo 67, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960

1.2. Eventuale intervento sostitutivo alle operazioni dell'Adunanza del vicepresidente di uno o più uffici elettorali di sezione del Comune

Se il presidente di qualche ufficio elettorale di sezione è impossibilitato a intervenire alle operazioni dell'Adunanza, in sua vece deve parteciparvi lo scrutatore a cui, in quel seggio, sono state attribuite

le funzioni di vicepresidente.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

1.3. Funzioni dei componenti dell'Adunanza

I presidenti o vicepresidenti degli uffici elettorali di sezione del Comune compiono, insieme al presidente dell'Adunanza, tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini di tutte le sezioni e per la proclamazione degli eletti.

1.4. Poteri del presidente dell'Adunanza

Si ritiene che il presidente dell'Adunanza ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

→ Articolo 46 del D.P.R. n. 570/1960

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'ufficio o commettano reato.

Senza la richiesta del presidente, la Forza non può entrare nella sala dell'Adunanza.

Tuttavia, in caso di disordini o tumulti, nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'Adunanza hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente eventuali proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Adunanza.

1.5. Poteri dell'Adunanza

L'Adunanza si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

8 La decisione, dalla quale l'Adunanza non può esimersi per alcuna

ragione, è provvisoria giacché, contro le operazioni elettorali, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dopo la proclamazione degli eletti.

2. Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Adunanza dei presidenti delle sezioni

2.1. Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Adunanza – Facoltà dei rappresentanti

I rappresentanti delle liste dei candidati presso l'ufficio elettorale della prima sezione del Comune hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

→ Articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53

I rappresentanti di lista prendono posto nella parte della sala riservata all'Adunanza in maniera da poter assistere a tutte le operazioni di tale organo collegiale.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

2.2. Sanzioni penali per i rappresentanti delle liste

I rappresentanti delle liste che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Adunanza sono sanzionati con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

→ Articolo 96, quinto comma, del D.P.R. n. 570/1960

3. Sala dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

3.1. Sede dell'Adunanza e accesso alla relativa sala

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si riunisce nella sala dell'ufficio elettorale della prima sezione.

Alla sala hanno accesso, per poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale personale di iscrizione nelle liste elettorali del comune o un altro documento attestante tale qualità. Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'adunanza.

Alla sala dell'Adunanza, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio;
- 3) tutte quelle persone che debbano assolvere ad incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone.

→ Articolo 38, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960

4. Inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

4.1. Inizio delle operazioni dell'Adunanza

Il presidente riunisce l'Adunanza nel giorno successivo a quello in cui si è concluso lo scrutinio in tutti gli uffici elettorali di sezione, se possibile, o, al più tardi, alle ore 8 della mattina del giorno seguente.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

4.2. Quorum per la validità delle operazioni dell'Adunanza

Per la validità delle operazioni dell'Adunanza basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire, cioè dei presidenti o vicepresidenti di tutte le sezioni del Comune.

→ Articolo 67, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960

4.3. Ricezione dei plichi con i verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione del Comune

L'Adunanza, appena insediatasi, accerta:

- se da tutti gli uffici elettorali di sezione sono pervenuti i plichi con i relativi verbali e allegati;
- se tutti gli uffici anzidetti hanno completato le operazioni di scrutinio.

5. Completamento delle operazioni di scrutinio eventualmente non concluse in uno o più uffici elettorali di sezione del Comune

5.1. Operazioni di spoglio in sede surrogatoria

Se uno o alcuni uffici elettorali di sezione non hanno concluso le operazioni di scrutinio, l'Adunanza procede, in sede surrogatoria, al completamento delle operazioni non ultimate.

L'Adunanza compie le anzidette operazioni *separatamente per ogni sezione* in base al relativo verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna ed, eventualmente, nella scatola che ad essa siano stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il completamento dello scrutinio l'Adunanza può fare riferimento alle indicazioni contenute nelle *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

5.2. Redazione dei verbali di completamento dello scrutinio

Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali in duplice esemplare per ogni sezione che non abbia ultimato le proprie operazioni.

L'Adunanza prende nota nel proprio verbale del numero di ogni sezione per la quale ha provveduto a completare le suddette operazioni.

5.3. Formazione e spedizione dei plichi relativi al completamento

Compite le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei

relativi voti, l'Adunanza provvede, *per ciascuna sezione completata*, alla formazione dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, schede contestate, ecc.) e i relativi atti.

Anche per la formazione di tali plichi l'Adunanza troverà specifiche indicazioni nelle *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

L'Adunanza invia un esemplare del verbale delle proprie operazioni di completamento alla segreteria del Comune.

Per la consegna di detti plichi viene utilizzato il modello n. 75 / COM.

L'altro esemplare del verbale di completamento, incluso in un'altra busta, viene trattenuto presso l'Adunanza, per essere inviato al Comune, per il successivo inoltro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, insieme al verbale delle operazioni di sua competenza e ai plichi contenenti le schede spogliate.

6. Operazioni di proclamazione alla carica di sindaco

6.1. Riepilogo dei voti riportati dai candidati a sindaco

Concluse le eventuali operazioni di completamento, l'Adunanza procede, in primo luogo, al riepilogo dei voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione del Comune.

Le operazioni che l'Adunanza deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'Adunanza medesima [modello n. 67 / COM], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati dalle sezioni, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione.

Devono essere registrati i dati risultanti dai verbali delle sezioni **senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.**

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

Nessun riesame delle schede, rimesse dagli uffici elettorali di sezione unitamente al verbale, **può essere effettuato dall'Adunanza.**

I relativi plichi non devono essere aperti per alcun motivo.

6.2. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto – Proclamazione alla carica di sindaco

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Adunanza prende nota, nel verbale, dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità nei confronti del candidato sindaco che ha titolo di essere procla-

mato eletto.

Quindi, **prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica** – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – **che**, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, **non sia sopravvenuta o non sia stata accertata**, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, **alcuna condizione di incandidabilità** ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Se l'accertamento ha esito positivo e viene individuata una condizione di incandidabilità, l'Adunanza procede alla dichiarazione di mancata proclamazione.

→ Articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Se invece non è stata rilevata alcuna condizione di incandidabilità, l'Adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

→ Articoli 71, comma 6, e 41, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

6.3. Eventuale parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno conseguito il maggior numero di voti validi

Può verificarsi che due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo **stesso maggior numero di voti validi**.

In tale ipotesi il presidente dell'Adunanza prende nota della circostanza negli appositi paragrafi del verbale e ne dà immediata notizia:

- al Prefetto della provincia,
- al presidente della Commissione elettorale circondariale,
- al sindaco del Comune,

per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio tra i due predetti candidati a sindaco.

Le operazioni dell'Adunanza proseguono per determinare la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto

dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo che il sindaco sarà stato proclamato eletto a seguito del ballottaggio.

→ Articolo 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132

Per questo deve essere redatto, in duplice esemplare, un estratto del verbale delle operazioni dell'Adunanza [modello n. 68/COM] per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio del primo turno.

Un esemplare dell'estratto, chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'Adunanza, viene rimesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo insieme alla documentazione indicata nel paragrafo 10.2.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« Estratto del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

« Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di ».

L'altro esemplare dell'estratto del verbale, chiuso in un separato plico, viene depositato nella segreteria del Comune, presso la quale deve essere custodito, per essere consegnato al presidente dell'Adunanza all'atto dell'insediamento che avrà luogo subito dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio di tutte le sezioni relative al turno di ballottaggio.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« Estratto del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

« Alla Segreteria del Comune di ».

« N.B. – Da consegnare al presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni all'atto dell'insediamento che avrà luogo subito dopo le operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio ».

7. Determinazione:

- della cifra elettorale di ciascuna lista
- della cifra individuale dei singoli candidati a consigliere comunale

7.1. Riepilogo dei voti conseguiti da tutte le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale – Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista

L'Adunanza determina, quindi, la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista in tutti gli uffici elettorali di sezione del Comune.

A tal fine riassume i voti delle varie sezioni **senza poterne modificare i risultati**.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

I plichi contenenti le schede valide non debbono essere aperti dall'Adunanza.

Poiché all'Adunanza non è attribuito il potere di riesaminare i voti contestati, non debbono essere aperti nemmeno i plichi che contengono le schede recanti tali voti.

A ciascuna lista di candidati si intendono attribuiti tanti voti quanti siano i voti conseguiti complessivamente dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

→ Articolo 71, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000

Nell'apposito paragrafo del verbale deve essere riportato, per ogni lista, il totale dei voti validi conseguiti dal candidato alla carica di sindaco con essa collegato.

Dei totali stessi viene dato atto nel verbale, nel quale le liste ammesse vengono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto con le liste e i nominativi dei candidati.

→ Articolo 31, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

7.2. Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale e formazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista

L'Adunanza:

- calcola, quindi, il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato di ogni lista, utilizzando il modello n. 70 / COM ;
- determina la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche il prospetto modello n. 70 / COM deve essere compilato in duplice copia, firmato in ciascun foglio dai componenti dell'Adunanza e munito del bollo della prima sezione del Comune.

L'Adunanza forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale tra più candidati, la precedenza è determinata dall'ordine della loro iscrizione nella lista.

→ Articolo 71, comma 9, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

La graduatoria è riportata nei prospetti contenuti nel verbale, nei quali i candidati sono registrati in base all'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

7.3. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata con il candidato eletto sindaco

Il presidente dell'Adunanza, sempre che il sindaco sia stato già proclamato, attribuisce alla lista collegata con il medesimo i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

→ Articolo 71, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

7.4. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle liste non collegate con il candidato eletto sindaco

Il d.lgs. n. 267/2000 ha adottato il metodo D'HONDT per la ripartizione dei seggi che rimangono da attribuire, dopo le operazioni indicate nel paragrafo precedente, fra le liste non collegate con il candidato eletto sindaco.

→ Articolo 71, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Per attuare tale metodo l'Adunanza deve dividere la cifra elettorale di ogni lista per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel Comune.

I risultati di queste operazioni vengono registrati nel modello n. 71/COM che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'Adunanza.

Quindi l'Adunanza sceglie i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ottiene tanti seggi di consigliere comunale quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

→ Articolo 71, comma 8, quarto periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Nell'assegnare i seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti di eguale valore numerico.

La legge stabilisce che, «a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio».

→ Articolo 71, comma 8, quinto periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Tale regola agisce per l'assegnazione dell'ultimo seggio.

Se la parità si verifica, invece, tra quozienti intermedi, i quozienti di eguale entità entrano tutti in graduatoria.

8. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

8.1. Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, prima di accertare eventuali condizioni di incandidabilità ed effettuare le conseguenti proclamazioni degli eletti alla carica di consigliere comunale, il presidente dell'Adunanza prende atto, nel verbale, dei motivi di ineleggibilità che siano eventualmente denunciati nei confronti dei candidati da proclamare eletti.

Quanto sopra ai fini delle definitive decisioni del consiglio comunale.

→ Articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

8.2. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti – Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente dell'Adunanza, **prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica** – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – **che**, nei confronti di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali sta per essere effettuata la proclamazione, **non sia sopravvenuta o non sia stata accertata**, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, **alcuna condizione di incandidabilità** ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Se l'accertamento ha avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'Adunanza procede alla dichiarazione della loro mancata proclamazione.

→ Articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Se nessuna condizione di incandidabilità è stata rilevata, il presidente:

- a) in conformità ai risultati accertati dall'Adunanza;
- b) considerando il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- c) tenendo presente l'articolo 71, comma 9, terzo periodo, del d.lgs.n. 267/2000, a norma del quale «Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima»;
- d) vista la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti alla carica di consigliere comunale – salve le definitive decisioni che saranno assunte dal consiglio comunale a norma dell'articolo 41, comma 1, del D.P.R. n. 267/2000 – i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette, sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

→ Articolo 71, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 267/2000

La proclamazione:

- deve avvenire anche se siano state denunciate cause di ineleggibilità;
- **non può comunque aver luogo se sono state rilevate condizioni di incandidabilità** ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

8.3. Elenchi dei candidati a consigliere non eletti

Successivamente l'Adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili, a norma dell'articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e alle surrogazioni che si verificheranno durante il mandato elettivo del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo atto normativo.

9. Caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati

9.1. Operazioni da compiere

Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale, l'Adunanza, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se si siano verificate le condizioni che, per le consultazioni elettorali da svolgere nell'anno 2024 nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga alla disposizione del comma 10 dell'art. 71 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ha richiesto ai fini della validità dell'elezione, cioè:

- 1) che abbia partecipato alla votazione almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, determinando tale numero senza tenere conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non hanno esercitato il diritto di voto;
- 2) che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% del numero dei votanti.

9.2. Verifica del primo *quorum* (partecipazione alla votazione di almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, sottraendo da tale numero gli elettori iscritti all'AIRE che non esercitano il diritto di voto)

Per accertare **se ha votato il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune**, il presidente riassume, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale, desumendoli dai verbali degli uffici elettorali di sezione, i dati relativi al numero degli elettori iscritti nelle liste dei singoli uffici elettorali di sezione. Da tale numero va detratto quello degli elet-

tori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non hanno esercitato il diritto di voto (ex art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 7/2024). Al medesimo numero va aggiunto quello degli elettori ammessi al voto in virtù di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione (ex art. 39, terzo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), o di un'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). In tal modo, viene calcolato il **numero complessivo degli elettori ai fini dell'accertamento del raggiungimento del predetto quorum.**

Agli effetti del conteggio non vanno computati gli elettori ammessi a votare ai sensi degli articoli 40 e 42 del D.P.R. n. 570/1960 che siano stati iscritti nelle liste a cura del presidente di seggio all'atto della votazione, in quanto i medesimi risultano già iscritti nelle normali liste di sezione del Comune.

Degli elettori ricoverati in luoghi di cura vanno, invece, tenuti presenti, agli effetti del conteggio, quelli che abbiano votato in base a una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco.

Successivamente il presidente accerta il numero complessivo dei votanti e riassume in un altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione.

Nel conteggio devono essere tenuti presenti anche coloro che hanno votato ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Appena in possesso di questi dati, il presidente verifica se è stato raggiunto il *quorum* indicato nel numero 1) del precedente paragrafo.

Se tale *quorum* non è stato raggiunto, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione, certificando la circostanza nel verbale, e concludere le operazioni dell'Adunanza.

9.3. Verifica del secondo *quorum* (numero di voti validi riportati dall'unica lista ammessa non inferiore al 50% dei votanti)

Qualora sia stato raggiunto il primo *quorum*, il presidente dell'Adunanza verifica se l'unica lista presentata o ammessa ha ottenuto

un **numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti**.

A tale scopo, calcola la cifra corrispondente al 50% dei votanti e rileva se il totale dei voti validi è uguale o superiore alla predetta cifra.

Se tale secondo *quorum* non viene conseguito, il presidente deve **dichiarare nulla l'elezione senza procedere alle proclamazioni**.

9.4. Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati

Per quanto concerne la proclamazione degli eletti, il Consiglio di Stato ha stabilito che, all'unica lista che partecipa alla competizione elettorale, vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i suoi candidati fino al massimo del numero dei seggi previsti per il consiglio comunale.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, 20 maggio 1994, n. 1118

Pertanto il presidente dell'Adunanza accerta che si siano verificate le condizioni richieste; **prima di procedere alla proclamazione degli eletti** – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – **verifica che**, nei confronti del candidato sindaco e dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, **non sia sopravvenuta o non sia stata accertata**, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, **alcuna condizione di incandidabilità** ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Se l'accertamento ha avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'Adunanza procede alla dichiarazione della loro mancata proclamazione.

→ Articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Se nessuna condizione di incandidabilità è stata rilevata, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Adunanza, procede alle conseguenti proclamazioni, tenendo presente che, all'unica lista presentata o ammessa, vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i suoi candidati fino al massimo del numero dei seggi previsti per il consiglio comunale.

La proclamazione:

- deve avvenire anche se sono state denunciate cause di ineleggibilità;

- **non può comunque aver luogo se sono state rilevate condizioni di incandidabilità** ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

10. Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

10.1. Redazione del verbale

Delle operazioni compiute dall'Adunanza viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare [modello n. 67 / COM].

Nel verbale devono essere registrate con precisione tutte le operazioni compiute e presa nota di tutti gli incidenti eventualmente verificatisi, delle decisioni adottate e delle eventuali denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti.

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza e timbrato con il bollo della prima sezione del Comune.

10.2. Spedizione del verbale

Un esemplare del verbale delle operazioni dell'Adunanza – immediatamente chiuso, insieme ai prospetti che ne formano parte integrante, in un plico sigillato con il bollo della prima sezione del Comune, con la firma del presidente e con quella di almeno due componenti del medesimo organo collegiale – viene subito inoltrato al Comune, per la sua trasmissione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, insieme ai verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, agli eventuali verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni e ai plichi delle schede contenenti i voti validi.

La consegna è effettuata da due componenti dell'Adunanza.

L'altro esemplare del verbale, con tutti i suddetti prospetti, viene depositato nella segreteria del Comune.

Per la consegna dei due esemplari del verbale sono utilizzati, rispettivamente, i modelli n. 49 / COM e n. 76 / COM.

11. Operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio

11.1. Premessa

Se, a seguito del primo turno di votazione, si verifica una parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti validi, si procede a un turno di ballottaggio fra i due predetti candidati che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

→ Articolo 71, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Si richiamano i capitoli 1, 2, 3 e 4 per quanto concerne la composizione dell'Adunanza per le operazioni conseguenti al turno di ballottaggio nonché l'intervento di rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Adunanza medesima, l'accesso alla sala e l'inizio delle sue operazioni.

11.2. Operazioni dell'Adunanza a seguito del turno di ballottaggio

Compito dell'Adunanza è quello di procedere:

- alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio;
- alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste sulla base dei voti riportati nel primo turno;
- alla conseguente proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste.

Come è stato certificato nel verbale dell'Adunanza relativo al primo turno [modello n. 67/COM], le operazioni di riparto dei seggi non sono effettuate subito dopo lo svolgimento del primo turno di votazione.

11.3. Riepilogo dei voti conseguiti dai due candidati a sindaco che hanno partecipato al turno di ballottaggio

La prima operazione che l'Adunanza deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni del Comune dai due candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

A tal fine l'Adunanza riporta, negli appositi prospetti [modello n. 69/COM] i voti validi attribuiti ai due candidati a sindaco, compresi quelli contestati e assegnati, **come risultano dai verbali delle singole sezioni, senza poterne modificare i risultati.**

→ Articolo 67, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960

11.4. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto – Proclamazione alla carica di sindaco a seguito del turno di ballottaggio

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Adunanza, **prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica** - anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – **che**, nei confronti del candidato a sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, **non sia sopravvenuta o non sia stata accertata alcuna condizione di incandidabilità** successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

→ Articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012

Se l'accertamento ha avuto esito positivo ed è stata individuata una condizione di incandidabilità, l'Adunanza procede alla dichiarazione di mancata proclamazione.

→ Articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Se non è stata rilevata alcuna condizione di incandidabilità, il presidente dell'Adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in sede di ballottaggio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

→ Articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio hanno

conseguito lo stesso numero di voti validi, viene proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

→ Articolo 71, comma 6, terzo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

11.5. Riparto dei seggi di consigliere comunale e conseguente assegnazione alle liste

Dopo aver proclamato l'eletto alla carica di sindaco, l'Adunanza assegna alla lista ad esso collegata i due terzi dei seggi spettanti al consiglio.

→ Articolo 71, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

I rimanenti seggi di consigliere vengono ripartiti tra le altre liste sulla base delle cifre elettorali riportate nell'estratto del verbale, modello n. 68/COM (che la segreteria del Comune ha riconsegnato all'Adunanza all'atto del suo insediamento dopo il ballottaggio) conformemente a quanto illustrato nel paragrafo 7.4.

11.6. Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti – Proclamazione alla carica di consigliere comunale a seguito del turno di ballottaggio

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente dell'Adunanza, **prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica** – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – **che**, nei confronti di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, **non sia sopravvenuta o non sia stata accertata alcuna causa di incandidabilità** successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

→ Articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012

Se l'accertamento ha avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'Ufficio centrale procede alla dichiarazione di mancata proclamazione.

→ Articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012

Se l'accertamento ha riportato un esito negativo, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Adunanza, proclama gli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3.

11.7. Redazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'Adunanza a seguito del turno di ballottaggio

Si richiamano i paragrafi 10.1 e 10.2 per quanto riguarda la redazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'Adunanza relativamente al turno di ballottaggio [modello n. 69/COM].

DISPOSIZIONI NORMATIVE

CONCERNENTI LE OPERAZIONI

DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570 (stralcio) ⁽¹⁾**

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali**

(Omissis)

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Sezione III

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽²⁾*

Articolo 32

(Omissis).

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) *(Omissis)*;
- 2) *(Omissis)*;
- 3) *(Omissis)*;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i

⁽¹⁾ L'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ha stabilito [comma 17, lettera a)] che rimangono in vigore le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 e contenute in ogni testo normativo che, nell'epigrafe, rechi la denominazione di «codice» ovvero di «testo unico».

⁽²⁾ Limite di popolazione attualmente in vigore, in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

rappresentanti delle liste ⁽³⁾ presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al [quarto] comma dell'articolo 28 ⁽⁴⁾. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata ⁽⁵⁾

(Omissis).

(Omissis)

Articolo 35

La commissione elettorale circondariale ⁽⁶⁾, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio ⁽⁷⁾ e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai

(3) Articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono (ora: settimo) comma, numero 4), del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni pari o inferiori ai 15.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.».

⁽⁴⁾ L'originario quarto comma dell'articolo 28 è diventato l'attuale secondo comma: nella seconda parte del primo periodo di tale comma viene stabilito che «le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

⁽⁵⁾ L'ultimo periodo al numero 4) dell'art. 32 è stato aggiunto dall'art. 38-bis, comma 2, lettera b), n. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

⁽⁶⁾ La parola «circondariale» ha sostituito l'originaria parola «mandamentale».

→ Articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244

⁽⁷⁾ I rappresentanti di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali devono essere elettori del comune.

→ Articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53

presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione ⁽⁸⁾.

(Omissis)

Capo VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

(Omissis)

Sezione II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti ⁽⁹⁾

(Omissis)

Articolo 63

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

⁽⁸⁾ Il secondo comma dell'art. 35 è stato così modificato dall'art. 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

⁽⁹⁾ Limite di popolazione così stabilito dagli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 64

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle di cui agli allegati al decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 ⁽¹⁰⁾ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 3) ⁽¹¹⁾

Articolo 65 ⁽¹¹⁾

Articolo 66

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai termini dell'articolo 75 ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ Si ritiene che le parole «al decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014» hanno sostituito le parole «agli allegati A e B», allegati che sono stati abrogati dall'articolo 7, quinto comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e sostituiti con gli allegati D e M alla medesima legge n. 70/1980, anch'essi non più in vigore.

Con il predetto decreto ministeriale sono stati determinati i nuovi modelli delle schede di votazione per le elezioni comunali a norma dell'articolo 1, comma 400, lettera m), primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

⁽¹¹⁾ Il numero 3) del secondo comma dell'articolo 64, il terzo comma dell'articolo 64 e l'intero articolo 65 sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

⁽¹²⁾ L'articolo 75 del presente testo unico è stato abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il riferimento può intendersi fatto al vigente articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esame della condizione degli eletti da parte del consiglio comunale nella sua prima seduta, a norma del capo secondo del titolo

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma ⁽¹³⁾; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrare al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Articolo 67 ⁽¹⁴⁾

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'articolo 75 ⁽¹⁵⁾.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei pre-

terzo dello stesso d.lgs. n. 267/2000, e la dichiarazione della loro ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

⁽¹³⁾ Si tratta del plico con le schede valide della sezione.

⁽¹⁴⁾ Le competenze dovute al presidente e ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono stabilite dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

⁽¹⁵⁾ L'articolo 75 del presente testo unico è stato abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il riferimento può intendersi fatto al vigente articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esame della condizione degli eletti da parte del consiglio comunale nella sua prima seduta, a norma del capo secondo del titolo terzo dello stesso d.lgs. n. 267/2000, e la dichiarazione della loro ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

sidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

(Omissis)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI ⁽¹⁶⁾

(Omissis)

Articolo 96

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 .

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi ⁽¹⁷⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, plichi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065

⁽¹⁶⁾ L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Capo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ...*)

⁽¹⁷⁾ Il secondo comma dell'articolo 96 è stato inserito dall'articolo 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.53

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Omissis)

Legge 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale**

(Omissis)

Articolo 16

1. ⁽¹⁾
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, settimo ⁽²⁾ comma, numero 4), del D.P.R. n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 ⁽³⁾ abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

⁽¹⁾ Il comma 1 ha modificato l'articolo 47 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

⁽²⁾ La parola «settimo» ha sostituito l'originaria parola «nono» a seguito delle modificazioni che sono state apportate all'articolo 32 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, successivamente all'entrata in vigore della presente legge 21 marzo 1990, n. 53.

⁽³⁾ La parola «15.000» ha sostituito la parola originaria «5.000» in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132
(stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali [e provinciali] ⁽¹⁾

(Omissis)

Articolo 3

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti... *(Omissis)*
2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal [comma 7 dell'articolo 5 della legge] ⁽²⁾, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

(Omissis)

Articolo 8

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione [del presidente della provincia o] ⁽³⁾ del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

(Omissis)

⁽¹⁾ Le parole «e provinciali» sono da ritenere non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha disciplinato l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ammettendo a votare per tale consultazione soltanto i sindaci e i consiglieri comunali in carica in ciascun comune della provincia al momento del voto.

⁽²⁾ L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è stato abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera cc), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'arrotondamento all'unità superiore è ora disciplinato dall'articolo 71, comma 8, primo periodo, del predetto d.lgs. n. 267/2000.

⁽³⁾ Le parole «del presidente della provincia o» sono da ritenere non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (stralcio)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(Omissis)

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

(Omissis)

Titolo III

ORGANI

(Omissis)

Capo I

Organi di governo del comune e della provincia

(Omissis)

Articolo 41

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. *(Omissis)*

(Omissis)

Articolo 45

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. *(Omissis)*

(Omissis)

Capo III

Sistema elettorale

(Omissis)

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio ⁽¹⁾.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ⁽²⁾.

(1) L'affissione in forma cartacea all'albo pretorio è stata sostituita dalla pubblicazione in formato elettronico nel sito dell'amministrazione comunale (albo pretorio *online*).

→ Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

(2) Il comma 3-bis dell'articolo 71 è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno ⁽³⁾, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ⁽⁴⁾.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare,

⁽³⁾ Il contrassegno di ogni lista di candidati alla carica di consigliere comunale, collegata con ciascun candidato sindaco, viene riprodotto, sulle schede di votazione dei comuni con popolazione sino a 15.0000 abitanti, con il diametro di centimetri tre per uniformità con quanto previsto dall'articolo 72, comma 3, terzo periodo, e dell'articolo 73, comma 3, primo periodo, del presente d.lgs. per i comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

⁽⁴⁾ Gli ultimi due periodi del comma 5 sono stati inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla ⁽¹⁾.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

(Omissis)

⁽¹⁾ In deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000, si veda l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024 n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (stralcio)

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

(Omissis)

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Articolo 10

*Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di

armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini

della dichiarazione di decadenza, ed al Prefetto territorialmente competente.

(Omissis)

Articolo 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

(Omissis)

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ⁽¹⁾.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento

⁽¹⁾ Si riporta, in estratto, il testo del comma 1-bis dell'art. 445 (*Effetti dell'applicazione della pena su richiesta*) del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*):

"1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

Il citato decreto legislativo n. 150/2022 - ai sensi dell'art. 99-bis del medesimo decreto legislativo, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - è entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
- c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(Omissis)

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (stralcio) ⁽¹⁾

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Omissis)

Articolo 4

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. *(Omissis)*

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

(Omissis)